

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO
CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
ALLEGATO 3 - REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n.40 del 2 Agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:

- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40 del 2 Agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;

c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.

d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ALLEGATO 4 -
REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ("Codice").

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Admiral Intermediary Services S.A. (AIS)

Stato di origine: **Spagna**

Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro in cui è iscritto AIS: www.dgsfp.mineco.es

Sede legale in Spagna: **Siviglia (Spagna) presso Calle Albert Einstein, 10 - 41092**

Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: **Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)**

Sede secondaria in Italia: **Via della Bufalotta 374, 00139 Roma**

Responsabile: **Dott. Costantino Moretti**

Admiral Intermediary Services S.A. è autorizzato ad operare in Italia in regime di libertà stabilimento dal 15/06/2018

Recapito telefonico: **06 45 23 45 23**

Indirizzo posta elettronica: informazioni@conte.it; admiralintermediaryservices@legalmail.it

Gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verificati consultando l'elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

AIS è operante anche attraverso:

ABRAMO CUSTOMER CARE spa

Sede legale: **Via delle Convertite 5, 00187 Roma (RM)**

Iscritto in Sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n. E000548863

ACCUEIL SRL

Sede legale: **Via del Gelsomino 45, 89128 Reggio Calabria (RC)**

Iscritto in Sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n. E000509006

SELECTA CUSTOMER SERVICES S.R.L.

Sede legale: **Piazza Sigmund Freud n. 1, 20145, Milano, P.IVA 02694200359**

Iscritto in Sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n. E000653324

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

AIS comunica che:

il livello provigionale che percepisce da AECS in merito premio globale delle coperture Spese Veterinarie e Assistenza 24/7 è pari al 21%. Il valore provigionale è suscettibile di variazioni e potrebbe non essere sempre aggiornato in tempo

reale in base agli accordi intrapresi con la Compagnia.

il livello provvigionale che percepisce da Arag SE. in merito premio globale della copertura Tutela Legale è pari al 51%.

Sezione IV- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) AIS non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di impresa di assicurazione

b) Admiral Group plc, controllante dell'impresa Admiral Europe Compañia de Seguros S.A. (AECS), detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e/o dei diritti di voto di AIS

con riguardo al contratto proposto:

c) AIS offre il prodotto assicurativo oggetto della presente intermediazione in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

d) AIS non offre consulenza ex. art. 20 della direttiva 2016/97/UE e agisce su mandato di Compagnie di Assicurazione.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario. E' possibile inoltrare un reclamo tramite il form presente al link canegatto.conte.it/reclami, oppure per posta ordinaria scrivendo al seguente indirizzo: ConTe.it - AIS - Ufficio Reclami ConTe.it - Via Della Bufalotta, 374 - Pal. F - 00139 - Roma. Il contraente ha possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.